UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 2954

IL RETTORE

VISTA	la Legge 09/05/1989, n.168;
VISTO	il D.Lgs 30/03/2001, n. 165;
VISTA	la Legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i,, ed in particolare l'art. 22-ter;
VISTA	la legge 5 giugno 2025, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilenza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e, in particolare, le previsioni di cui all'art. 1-*bis* che ha introdotto l'articolo 22-*ter* (incarichi di ricerca) all'interno della Legge 240/2010;
VISTO	il D.M. n. 639 del 02.05.2024 "*Determinazioni dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*";
VISTO	il D.M. n. 592 del 06/08/2025 *"Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n.240*";
VISTO	il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTE	le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 23/09/2025 e del 24/09/2025, con le quali è stato approvato il "Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca di cui all'art.22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
RAVVISATA	pertanto, la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. n. 240/2010.

D E C R E T A

1. Per quanto in premessa, è emanato il testo del "Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca di cui all'art.22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Bari, 29.09.2025

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22-ter DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240.

Articolo 2
Contratto

1. Gli incarichi di ricerca sono conferiti con un contratto di diritto privato.
2. Gli incarichi di ricerca non configurano in alcun modo un rapporto di tipo subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 3
Durata

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni ed enti diversi, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.

2. Il termine massimo di cui al comma 1 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

3. Ai fini della durata complessiva dell'incarico di ricerca, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca, nonché delle posizioni di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca) e 22-*bis* (incarichi post-doc), nonché dei contratti di cui all'art. 24 (RTT), anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4
Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il trattamento economico degli incarichi di ricerca non può essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Università, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

2. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 08 agosto1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni

4. L'Università provvede alla copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi.

Articolo 5
Finanziamento

1. Il finanziamento per gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento può derivare:
   a) da fondi interni, inclusi quelli non soggetti a rendicontazione;
   b) da fondi esterni, derivanti da:
      i) convenzioni e accordi stipulati con enti pubblici o privati;
      ii) progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati nazionali, regionali, europei o internazionali.

2. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca, nonché degli incarichi post-doc di cui all'art 22-bis della legge n. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79) e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79) come risultante dai bilanci approvati.

3. Il limite di spesa di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), punto i), qualora si tratti di soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo dell'incarico di ricerca in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla convenzione o dall'accordo. Qualora non sia versata la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione, il finanziatore esterno privato deve offrire idonea garanzia.

Articolo 6
Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

2. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. Gli incarichi di ricerca, nonché gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010, i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 e i contratti di cui all'art. 24 (RTT) della L. 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

4. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Rettore su parere positivo del Consiglio del Dipartimento, e del tutor dell'incarico, previa verifica che tale attività:
   a) sia compatibile e comunque non pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività prevista per l'incarico di ricerca;
   b) non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
   c) sia compatibile con i vincoli contrattuali e con le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

Articolo 7
Requisiti di ammissione

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti esclusivamente a coloro che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata rispettivamente dalla Commissione giudicatrice nei casi di cui all'art. 8, comma 1 lettera a) e dal responsabile scientifico del progetto di ricerca competitivo nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione.

3. I requisiti di accesso devono essere posseduti dai candidati, pena l'esclusione, alla data:
   a) di scadenza del bando di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del presente regolamento,
   b) di scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse, nel caso di conferimento diretto di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

4. Sono esclusi dalle procedure di selezione e dal conferimento dell'incarico:
   a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
   b) coloro che hanno fruito di contratti di Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
   c) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un

professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

5. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto rettorale.

Articolo 8
Procedure di attivazione

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti:

a) a seguito della pubblicazione di bandi di selezione che prevedano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione;

b) mediante conferimento diretto, previa pubblicazione di Avviso per la raccolta di manifestazione di interesse, nel caso in cui il finanziamento provenga da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi;

c) recependo i risultati di una procedura di selezione, nel caso di finanziamento esterno ottenuto a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, secondo la relativa disciplina.

Articolo 9
Bandi di selezione

1. L'attivazione delle selezioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del presente regolamento è deliberata dal Consiglio del Dipartimento e disposta con Decreto del Rettore.

2. Le delibere di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare:

a. il numero di posti per i quali viene deliberata la procedura;
b. il programma di ricerca cui è collegato l'incarico contenente informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni;
c. il tutor che supervisionerà l'attività del titolare dell'incarico di ricerca;
d. il gruppo scientifico disciplinare;
e. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
f. i requisiti di accesso;
g. i criteri di valutazione e i relativi punteggi; l'eventuale lingua straniera; l'eventuale colloquio; i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli o nel colloquio per superare la selezione;
h. il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
i. il trattamento economico e previdenziale dell'incarico di ricerca;
j. la durata dell'incarico (minimo 12 e massimo 36 mesi);
k. le fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e, nei casi previsti, il CUP.

3. Il bando di selezione deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non possono essere inferiori a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo, nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuito ai titolari.

4. Il bando di selezione è reso pubblico sull'Albo Ufficiale e sul sito internet di Ateneo, sul sito del Ministero e sul Portale dell'Unione Europea (Euraxess).

Articolo 10
Commissione giudicatrice

1. I componenti della commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dal presente regolamento sono designati dal Consiglio di Dipartimento che bandisce la selezione, dopo la scadenza del bando.

2. La commissione è nominata con decreto del Rettore.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo, su proposta del Dipartimento interessato ed è composta, garantendo, ove possibile, il rispetto della parità di genere, da tre docenti (professori o ricercatori) effettivi e da tre docenti supplenti, di cui il tutor e almeno un professore di ruolo, afferenti al settore scientifico-disciplinare o al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Alla nomina si procede successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

4. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità.

5. Dalla data di pubblicazione decorrono 5 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e presentate in forma scritta.

8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Articolo 11
Modalità e criteri della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto della selezione. La valutazione può essere integrata da un colloquio pubblico, ove previsto nel bando di selezione, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati nonché la conoscenza della lingua straniera.

2. La commissione giudicatrice procede alla valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio.

3. Nel caso in cui il bando preveda lo svolgimento di un colloquio, la commissione ha a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili a titoli, pubblicazioni e curriculum del candidato e 40 punti al colloquio.

4. I punti sono attribuiti secondo i criteri determinati nel bando. Il bando definisce, altresì, i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli o nel colloquio per essere considerati idonei.

5. Il colloquio, ove previsto, potrà svolgersi in modalità telematica, è volto ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto e relativa tematica indicati nel bando. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

6. Sarà cura della Commissione, almeno 7 giorni prima dello svolgimento del colloquio, comunicare via e-mail ai candidati, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio, che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, preventivamente comunicato, nella giornata prevista per la prova orale. Ai fini dell'identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo un valido documento di identità.

7. La mancata comunicazione dell'indirizzo, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, ai sensi del capoverso precedente, costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.

8. Per ogni candidato, la Commissione valutatrice deve analiticamente riportare nel verbale i titoli valutati ed il punteggio ad essi attribuito.

9. Il risultato della valutazione dei titoli è reso pubblico sulla pagina web della selezione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

10. La Commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della somma dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio. La selezione si intende superata con un punteggio minimo indicato dal bando.

Articolo 12
Termine del procedimento

1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il termine massimo di due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a un mese.
2) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione, da pubblicarsi sul sito di Ateneo.
3) Nel caso di parità di punteggio, hanno precedenza in graduatoria i candidati di minore età. In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.
4) Le procedure selettive di cui al presente Regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità. La graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente in caso di decadenza o rinuncia alla stipula del contratto da parte dei vincitori.

Articolo 13
Conferimento diretto

1. L'attivazione della procedura di conferimento diretto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento interessato, su richiesta del responsabile scientifico del progetto di ricerca.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 2 deve indicare:
   a. il numero di posti per i quali è previsto il conferimento diretto dell'incarico;
   b. l'identificazione del Bando/Call che ha finanziato il progetto di ricerca competitivo su cui graverà il costo dell'incarico;
   c. il CUP del progetto;
   d. le informazioni dettagliate sulle specifiche attività da attribuire al titolare dell'incarico di ricerca;
   e. il responsabile scientifico del progetto di ricerca che, in qualità di tutor, supervisionerà l'attività del titolare dell'incarico di ricerca;
   f. il gruppo scientifico disciplinare;
   g. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
   h. la sede di svolgimento dell'attività;
   i. il trattamento economico e previdenziale dell'incarico di ricerca;
   j. la data di decorrenza e la durata dell'incarico (minimo 12 e massimo 36 mesi);

3. L'avviso di conferimento diretto dell'incarico deve essere emanato dal Rettore e deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione; esso deve essere pubblicato sul sito di Ateneo e del Dipartimento interessato per almeno 10 giorni, nonché sul sito del MUR e sul Portale dell'Unione Europea (Euraxess).

4. Trovano applicazione le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.

5. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il responsabile scientifico del progetto di ricerca trasmette al Rettore il verbale con l'indicazione dei candidati che hanno presentato la manifestazione di interesse, esprimendo per ciascun candidato un motivato giudizio di idoneità/non idoneità allo svolgimento del progetto di ricerca, in relazione al profilo scientifico-professionale di ciascuno ed indicando il candidato a cui attribuire l'incarico.

6. Della decisione di conferimento diretto è data notizia con pubblicazione del decreto del Rettore sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.

7. La pubblicazione del decreto di conferimento diretto sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo costituisce notifica agli interessati dell'esito della procedura.

Articolo 14
Vincitori di programmi di alta qualificazione

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), l'Università può stipulare incarichi di ricerca con i vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante.

2. Nei casi di cui al comma 1, la stipula del contratto può essere effettuata senza espletare ulteriore selezione, recependo i risultati della selezione effettuata nell'ambito del finanziamento esterno.

3. Fermo restando il trattamento economico minimo di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, gli incarichi di ricerca attribuiti ai vincitori di programmi di alta qualificazione di cui al presente articolo possono prevedere, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore, un trattamento economico superiore all'importo minimo.

Articolo 15
Stipula del contratto

1. L' ufficio competente dell'Amministrazione provvede a convocare il vincitore della selezione, il destinatario del conferimento diretto dell'incarico, o il vincitore di programmi di alta qualificazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, al fine di procedere alla stipula del contratto che regola la collaborazione all'attività di ricerca, secondo lo schema tipo di Ateneo

2. Il contratto deve contenere la data di inizio e di termine del rapporto e l'indicazione della ricerca a cui è collegato e il trattamento economico.

3. La data di decorrenza degli incarichi di ricerca è stabilita al 1° giorno di ogni mese dell'anno.

4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

5. Il Direttore di Dipartimento presso il quale si svolge l'attività di ricerca provvederà a comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione la presa di servizio del titolare dell'incarico di ricerca che dovrà coincidere con la data di decorrenza.

6. In caso di recesso, di cui al successivo art. 20, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

7. L'erogazione del compenso avviene a cura degli Uffici competenti in rate mensili.

Articolo 16
Relazioni sull'attività di ricerca

1. Alla conclusione dell'incarico, il titolare dello stesso deve presentare al Dipartimento di afferenza una relazione annuale e una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti, ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni previste dalla fonte di finanziamento.

2. Il tutor, esaminata la relazione finale del titolare dell'incarico, redige una breve relazione sull'attività svolta e la consegna al Direttore del Dipartimento che ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 17
Rinnovi o Proroghe

1. Gli incarichi di ricerca sono rinnovabili o prorogabili per un periodo non inferiore a un anno e alle stesse condizioni del contratto originario.

2. La richiesta di rinnovo o proroga deve essere presentata dal tutor al Direttore del Dipartimento in cui si svolge la ricerca due mesi prima della scadenza dell'incarico.

3. Il rinnovo o proroga è subordinato ad una positiva valutazione da parte del tutor dell'attività svolta dal titolare dell'incarico, oltre che all'effettiva disponibilità dei relativi fondi per la copertura finanziaria.

4. La proposta di rinnovo o proroga del contratto è deliberata dal Consiglio del Dipartimento. La delibera deve contenere:

   a) i motivi di carattere scientifico che determinano l'esigenza del rinnovo o proroga;

   b) la valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta sulla base della relazione finale predisposta dal titolare dell'incarico di ricerca;

   c) l'identificazione delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del rinnovo o proroga dell'incarico di ricerca;

   d) la presa d'atto dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'interessato.

5. Il rinnovo o proroga è disposto con decreto del Direttore del Dipartimento sede della ricerca, da trasmettere ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale per i conseguenti adempimenti.

6. La durata massima dell'incarico di ricerca, compresi eventuali rinnovi o proroghe, non può essere superiore a tre anni, anche non continuativi.

7. La proroga può avere durata anche inferiore all'anno ed è subordinata esclusivamente per lo svolgimento di progetti ricerca, la cui scadenza non consente di conferire incarichi di durata annuale.

Articolo 18
Sospensione del contratto

1. L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

2. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, o da altra Cassa previdenziale, è integrata fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per incarico di ricerca su fondi a carico dell'Ateneo.

3. Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità viene recuperato alla naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. In materia di congedo per malattia trova applicazione l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5. I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Rettore.

Articolo 19
Risoluzione del contratto

1. Qualora il titolare dell'incarico di ricerca non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del tutor e con delibera del Consiglio del Dipartimento, può essere disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.

2. I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore del Dipartimento sede della ricerca e trasmessi all'ufficio preposto dell'Amministrazione per i conseguenti adempimenti.

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

Articolo 20
Recesso del titolare dell'incarico di ricerca

1. Il titolare dell'incarico di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, con almeno sette giorni di preavviso da dare al Rettore, Direttore del Dipartimento e al tutor.
2. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Articolo 21
Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1.In ordine ai diritti di proprietà intellettuale e industriale valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Ateneo in materia e ss.mm.ii.

Articolo 22
Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione.

2. L'uso del maschile nell'intero testo del regolamento non ha carattere discriminatorio, ma risponde solo a esigenze di chiarezza e semplificazione nella redazione del testo.